XIV Commissione Politiche UE - Camera dei Deputati

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – COM (2022) 518 final

**Audizione del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –**

**Guido Stazi**

21 dicembre 2022

Signor Presidente, Onorevoli Componenti,

ringrazio la Commissione Politiche dell’Unione Europea per l’invito a partecipare all’audizione in oggetto e per l’attenzione rivolta all’Autorità e al nostro contributo sul tema, davvero molto rilevante per il Paese, della corretta applicazione del diritto dell’Unione Europea.

Come noto, la concorrenza e il mercato comune rappresentano storicamente il cuore dell’attività legislativa dell’Unione europea e molte delle procedure di infrazione, tra cui quelle a carico dell’Italia, nascono dal contrasto della disciplina nazionale delle attività economiche con i principi comunitari.

L’Autorità accoglie, dunque, sempre con favore questo tipo di iniziative che servono a far luce sulle concrete modalità di recepimento del diritto dell’Unione europea nel nostro ordinamento. Si tratta di procedure che non riguardano direttamente le competenze dell’Autorità, avendo piuttosto quali destinatari diretti i soggetti che, a vario titolo, partecipano al processo legislativo.

Tuttavia, poiché l’Autorità svolge un importante ruolo di segnalazione, stimolando la modifica o la rimozione di norme restrittive della concorrenza che spesso si traducono nella violazione delle regole unionali, ritengo che l’esperienza maturata, in particolar modo quella più recente, possa offrire elementi utili di riflessione per i lavori di codesta Commissione.

1. **La funzione di advocacy dell’Autorità e il processo di apertura dei mercati.**

Prima di entrare nell’analisi delle questioni di merito più rilevanti, mi sembra utile ricordare brevemente la cornice entro cui si colloca l’azione dell’Autorità per comprendere meglio strumenti e obiettivi dei suoi interventi.

L’Autorità è stata dotata sin dall’origine di poteri consultivi e di segnalazione nei confronti del legislatore e delle amministrazioni pubbliche al fine di favorire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi concorrenziali, anche di derivazione comunitaria. Tali poteri, previsti dagli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990 (“L. n. 287/90”), hanno conosciuto un sensibile rafforzamento nel corso degli anni. Mi limito a ricordare che ad essi sono stati aggiunti: il parere preventivo obbligatorio dell’Autorità sugli schemi di disegni di legge governativi che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di un’attività economica (articolo 34 del d.l. n. 201/2011, c.d. decreto Salva-Italia); il potere di impugnativa degli atti amministrativi che si pongono in violazione delle regole di concorrenza (articolo 21-bis, L. n. 287/90 introdotto dall’art. 35 del d.l. 201/2011); il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le leggi regionali introduttive di restrizioni alla concorrenza ai fini dell’eventuale impugnativa dinnanzi alla Corte Costituzionale (articolo 4, co. 1 del d.l. 1/2012, c.d. decreto Cresci-Italia).

Per quanto riguarda l’attività svolta al riguardo nel biennio 2020-2021, si è trattato di un totale di n. 180 interventi (101 nel 2021 e 79 nel 2020), di cui n. 63 *ex* art. 21, n. 58 ex art. 22, n. 7 pareri *ex* art. 22 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 46 pareri *ex* art. 21*bis*, n. 1 parere ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 - *Codice delle comunicazioni elettroniche*, n. 4 pareri ai sensi del d.lgs. n. 9/2008[[1]](#footnote-1) e, per la prima volta, i casi ai sensi del nuovo art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 142/2020[[2]](#footnote-2), pari a n. 1 nel 2021.

Con periodicità annuale, vengono pubblicati sul sito dell’Autorità i risultati del monitoraggio degli esiti di tali interventi di segnalazione e consultivi riferiti all’ultimo biennio. Nel confronto fra il 2021 e il 2020 si registra un aumento complessivo del numero degli interventi di *advocacy*, passati a n. 101 da n. 79, dovuto sostanzialmente al significativo incremento dei casi ai sensi dell’art. 21-bis, comprensivi dei 21-bis del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSPP (passati a 34 del 2021 dai 12 del 2020, soprattutto in ragione dell’elevato numero di casi riguardanti il noto tema delle concessioni demaniali marittime).

Se è vero che le criticità concorrenziali più frequentemente riscontrate sono riconducibili a restrizioni concorrenziali in tema di “gare e appalti” e “affidamenti senza gara” (pari al 61% circa del totale delle restrizioni riscontrate), un importante rilievo assumono le “limitazioni all’esercizio dell’attività di impresa” (pari al 31% del totale delle restrizioni segnalate).

Attraverso un’analisi dettagliata dei dati, è possibile mettere in evidenza come la percentuale di successo delle segnalazioni di questo tipo varia sensibilmente in base al tipo di destinatario: nei casi in cui il destinatario è un’amministrazione/istituzione locale, il tasso di successo sale al 88% (e pari al 75% nei casi di destinatario misto), mentre nei casi in cui l’intervento è stato rivolto ad una amministrazione/istituzione centrale, il tasso scende al 26%, presumibilmente anche in ragione della natura degli atti incisi.

Quello che rileva è che, nel segnalare al legislatore le norme interne che non eliminano le restrizioni esistenti oppure ne introducono di nuove e ingiustificate, l’Autorità ha non di rado evidenziato come le stesse si pongano anche in contrasto con i principi comunitari relativi alle materie di volta in volta considerate. Molte delle procedure di infrazione hanno infatti poi riguardato proprio restrizioni concorrenziali segnalate dalla stessa Autorità nel corso degli anni.

Vorrei in questa illustre sede sottolineare anche come il consolidamento di una giurisprudenza nazionale può pregiudicare l’effetto utile delle norme del Trattato e quindi, potenzialmente, determinare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE[[3]](#footnote-3). Per tale motivo all’attività sopra illustrata si affianca anche una costante valutazione da parte dell’Autorità delle domande di pronunce pregiudiziali alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE da parte dei giudici degli Stati membri[[4]](#footnote-4).

1. **Focus su singoli recenti interventi in settori potenzialmente oggetto di procedure di infrazione**

Nell’ultimo anno di riferimento, l’Autorità ha continuato a svolgere un importante ruolo di supporto, segnalando al legislatore l’esigenza di dare corretta attuazione ai principi comunitari di apertura dei mercati. Nel 2022, fino al 13 dicembre, vi sono stati 75 interventi. Un dato quindi in linea con quello del 2021[[5]](#footnote-5).

Oltre a segnalare in molteplici occasioni il contrasto di disposizioni vigenti con i principi di liberalizzazione contenuti nella Direttiva CE/2006/123 – c.d. direttiva Servizi[[6]](#footnote-6)– particolarmente rilevanti sono stati gli interventi funzionali a evidenziare l’opportunità di introdurre e mettere effettivamente in atto procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie ai fini del rilascio di concessioni volte allo sfruttamento di risorse limitate ma essenziali per lo svolgimento di determinate attività produttive[[7]](#footnote-7).

Oltre ad alcuni casi già noti[[8]](#footnote-8), vi sono tre interventi di *advocacy* che, a mio avviso, mettono bene in rilievo la possibile complementarietà delle iniziative dell’Autorità nella prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Essi hanno riguardato:

1. i criteri di gestione del servizio idrico integrato;
2. i criteri di gestione dell’affidamento in concessione delle acque minerali e di determinazione dei canoni concessori;
3. la pubblicità sanitaria.

***I criteri di gestione del servizio idrico integrato ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2022.***

Tra le varie proposte che sono state presentate di riforma concorrenziale relativamente ai settori dell’energia elettrica e del servizio idrico integrato ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2022 si segnalano quelle in materia di completamento della *governance* delle gestioni idriche integrate[[9]](#footnote-9). In effetti pur sostanzialmente completata, sebbene con ritardo, la fase di costituzione degli Enti di Governo d’Ambito idrico (EGA), in alcune importanti aree del Paese si perpetuano gravi inefficienze in termini di perdite di rete, servizi scadenti all’utenza, bollette non riscosse, servizi di depurazione e fognatura che l’Autorità ha ritenuto non conformi alla normativa europea[[10]](#footnote-10).

Al fine di evitare che gli EGA che non hanno ancora completato il percorso di definizione della governance del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali individuati - o che vi sono giunti di recente ma in un contesto provvisorio, ancora non pienamente operativo e in situazione di grande frammentazione delle gestioni - possano perdere l’occasione di ottenere i fondi europei del PNRR, l’Autorità ha quindi auspicato che si debba:

* fissare un termine inderogabile e molto ravvicinato per l’individuazione del gestore unico d’ambito da parte degli EGA che non vi abbiano ad oggi proceduto;
* prevedere un meccanismo di poteri sostitutivi diverso rispetto a quanto previsto all’articolo 172, comma 4, del Testo Unico Ambientale consentendo, in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra, a soggetti pubblici statali di partecipare (al posto degli EGA inadempienti) all’assegnazione dei fondi PNRR, avvalendosi di soggetti industriali dotati di capacità operative e di solidità finanziaria, in possesso dei requisiti richiesti dai bandi di gara, selezionati con procedure competitive semplificate;
* incaricare soggetti industriali dotati di adeguate capacità operative e finanziarie di realizzare gli interventi di cui al Piano d’Ambito o comunque urgenti e di gestire in via transitoria il servizio idrico integrato fino all’individuazione e all’operatività di un gestore unico locale con le competenze e la solidità economico-finanziaria in grado di subentrare nello svolgimento dell’attività a regime.

***I criteri di gestione dell’affidamento in concessione delle acque minerali e di determinazione dei canoni concessori.***

È noto come l’impianto normativo comunitario e, conseguentemente, quello nazionale siano oramai decisamente improntati ad affermare, in ossequio ai principi del mercato comune di cui al Trattato UE[[11]](#footnote-11), la necessità del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica quale regola per la prestazione di servizi nel mercato interno[[12]](#footnote-12), nonché per l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori e per l’affidamento di concessioni di servizi e lavori pubblici da parte delle Amministrazioni[[13]](#footnote-13). Per ciò che concerne la concessione per l’estrazione e lo sfruttamento delle acque minerali non si rinviene una norma, comunitaria o nazionale, che disponga, in maniera espressa, l’obbligo del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, alla luce dei principi comunitari sul mercato comune sopra richiamati, l’Autorità, nell’esercizio della propria attività di *advocacy*, con riferimento alle concessioni demaniali idriche per l’imbottigliamento di acque minerali, ha già da tempo evidenziato come la scelta del concessionario debba comunque avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica, tali da garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità, economicità ed efficacia[[14]](#footnote-14).

Sulla materia si è espressa, più volte, anche la Corte Costituzionale, affermando che “*l’attività di sfruttamento delle acque minerali […] ricade nel campo applicativo della direttiva 2006/123/CE, attuata con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 […] Al fine di garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura del mercato a una concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri, l’articolo 12 della direttiva da ultimo richiamata prevede l’obbligo per gli stessi di adottare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e* di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.[[15]](#footnote-15)

Recentemente l’Autorità ha formulato osservazioni di carattere generale in merito agli attuali criteri che regolano la gestione dell’affidamento in concessione delle acque minerali[[16]](#footnote-16). Dalle indagini condotte dall’Autorità con riferimento alle previsioni normative regionali e alla prassi concretamente utilizzate dalle singole amministrazioni regionali relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni, è emerso un panorama estremamente disomogeneo sia con riferimento al ricorso o meno a procedure ad evidenza pubblica che ai criteri di aggiudicazione o selezione utilizzati, oltre che in relazione alla durata delle assegnazioni. In particolare in ben 8 regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna e Valle D’Aosta) e nella Provincia Autonoma di Bolzano, il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica nell’assegnazione delle concessioni non è ancora né previsto dalla normativa regionale, né comunque adottato nella concreta prassi applicativa. Al riguardo vale evidenziare come anche la durata massima prevista delle concessioni, generalmente fissata in 30 anni, sia stata solo in alcuni casi ridotta a 25 o 20 anni (rispettivamente, Umbria e Piemonte), mentre in due regioni si riscontrano addirittura alcuni casi di vigenza di concessioni perpetue (Lombardia e Valle d’Aosta).

Pertanto si è ritenuto rilevante ribadire che la perdurante opacità dei meccanismi di assegnazione delle concessioni, sia nella fase di primo affidamento che di rinnovo delle stesse, indebolisce - quando non elimina del tutto - la dinamica concorrenziale che dovrebbe caratterizzare la fase a monte della competizione “per il mercato”, riducendo la contendibilità dell’accesso alle fonti di approvvigionamento da parte dei diversi produttori. Inoltre, un corretto utilizzo delle procedure ad evidenza pubblica consentirebbe di basare il confronto competitivo anche sull’importo del canone che i partecipanti sono disposti a versare per ottenere le concessioni stesse, parametrando automaticamente l’importo del canone al loro effettivo “valore”, rappresentato dalla potenzialità di generare reddito. L’auspicio è stato quindi quello di un atto legislativo nazionale che superi il R.D. 1443/1927 che stabilisce i principi in materia[[17]](#footnote-17) e che sia volto a dotare le Regioni italiane, pur nel rispetto della loro autonomia in materia, di criteri coerenti e uniformi – oltre che improntati al rispetto dei fondamentali principi di diritto comunitario rinvenibili direttamente nel Trattato UE (libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché di par condicio, imparzialità e trasparenza).

**La pubblicità sanitaria**

Quale esempio di un altro profilo contestato dalla Commissione europea e più volte segnalato dall’Autorità[[18]](#footnote-18) - vi è poi quello della pubblicità sanitaria – essendo ancora vigenti le restrizioni previste al comma 525 dell’art. 1 della legge n. 145/2018. Tale norma dispone che “*Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie […] possono contenere unicamente le informazioni (…) funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (…)*”[[19]](#footnote-19). Come già osservato dall’Autorità, la disposizione richiamata ha reintrodotto delle ingiustificate limitazioni all’utilizzo della pubblicità nel settore delle professioni sanitarie, in controtendenza rispetto al trend di liberalizzazione che ha contraddistinto l’evoluzione del settore, peraltro non motivate né proporzionate all’interesse generale di tutelare il consumatore.

In particolare,la citata disposizione richiama l’art. 2 del D.L. 223/2006 [[20]](#footnote-20) per escludere “*qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo*”, mentre la disposizione di liberalizzazione aveva proprio inteso legittimare l’utilizzo dello strumento pubblicitario nel settore, al punto da richiedere che i Codici deontologici fossero modificati in tal senso[[21]](#footnote-21). Tra l’altro, circoscrivere il contenuto legittimo di una “*comunicazione informativa*” all’unico fine di “*garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari*” rende inefficace e inutile lo strumento pubblicitario. Come già rilevato[[22]](#footnote-22), infatti, non è la pubblicità o il suo divieto che garantisce la sicurezza dei trattamenti sanitari, quanto piuttosto le misure in tal senso concretamente adottate dai professionisti nell’esercizio della propria attività, misure peraltro imposte dalla disciplina di settore e dalla dovuta diligenza professionale. Inoltre, il suddetto riferimento (“garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari”), quale parametro vincolante di valutazione delle comunicazioni informative, risulta talmente vago nella sua effettiva applicazione da generare incertezza nei professionisti circa la legittimità dell’impiego dello strumento promozionale. Pertanto, si è auspicato un intervento di rimozione dal comma 525 della legge n. 145/2018 dell’inciso “*funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo*” riferito alle comunicazioni informative nel settore.

***\*\*\****

Non posso che concludere questo mio breve intervento ribadendo che l’Autorità continuerà a monitorare e, attraverso il proprio potere di segnalazione, a evidenziare le più diverse criticità: il tutto in ossequio al principio di leale collaborazione e nel pieno rispetto delle prerogative del Governo e del Parlamento.

Vi ringrazio per l’attenzione.

1. D.lgs. n. 9/2008 (*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse* - c.d. decreto Melandri). [↑](#footnote-ref-1)
2. D.lgs. n. 142/2020 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni*). [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. Corte di giustizia, 4.10.2018, C‑416/17, Commissione c. Francia, p.ti 105-114. [↑](#footnote-ref-3)
4. In tale contesto, nel periodo di riferimento, sono state valutate circa 56 domande di rinvio pregiudiziale di cui 10 in materia di concorrenza. In 3 casi l’Autorità ha manifestato interesse all’intervento del Governo Italiano nel contenzioso dinnanzi alla Corte di giustizia, mentre in 5 casi l’interesse è stato manifestato unicamente per la fase orale del contenzioso. [↑](#footnote-ref-4)
5. Essi si suddividono in n. 12 *ex* art. 21, n. 23 ex art. 22, n. 29 *ex* art. 21*bis*, n. 11 ai sensi di normative diverse [in particolare, n. 1 ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della L. 220/2016 - Relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica - n. 7 ai sensi dell’art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 142/2020, n. 3 ai sensi del d.lgs. n. 9/2008 (*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse* - c.d. decreto Melandri). [↑](#footnote-ref-5)
6. Il D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 è l’atto normativo che ha dato attuazione nell’ordinamento giuridico italiano alla Direttiva servizi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Trattasi di un tema di così cruciale rilevanza da essere stato oggetto anche della giurisprudenza costituzionale. Cfr., *ex multis*, Corte Costituzionale, sent. n. 235/2011 e n. 291/2012. [↑](#footnote-ref-7)
8. Per il passato, oltre al già citato caso delle concessioni demaniali, è possibile per esempio ricordare che l’Autorità aveva richiamato, con interventi specificamente focalizzati su questioni locali, l’attenzione sulla necessità di introdurre procedure competitive per lo sfruttamento delle grandi derivazioni idriche utilizzabili per la produzione di energia elettrica (cfr., al riguardo, la segnalazione AS233 *Segnalazione sulle concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico*, 14 marzo 2002). Si tratta come noto di questioni toccate dalla successiva procedura d’infrazione della Commissione UE: proc. 2011/2026 C (2019)1292 final. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. AS1824 - Proposte di riforma concorrenziale relative a i settori dell’energia elettrica e del servizio idrico integrato a i fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2022, in boll. AGCM n. 13/2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. anche il rapporto redatto dall’Unità di Missione PNRR del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in collaborazione con la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dal titolo “Gli Investimenti e le riforme PNRR per le infrastrutture idriche” disponibile alla pagina web https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/MIMS\_PNRR\_Risorse%20Idriche%2002.10.2022\_compressed.pdf [↑](#footnote-ref-10)
11. Tra questi, oltre alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, anche i principi di par condicio, imparzialità e trasparenza. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. la Direttiva servizi *sup. cit.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; Direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Direttiva 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; D.lgs. n. 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cd. Codice dei contratti pubblici [↑](#footnote-ref-13)
14. Cfr. AS1661, Regione Umbria – Concessione Mineraria alla ditta di acque minerali Rocchetta, in Boll. 21/20, AS1063 e Regione Campania - modalità di rilascio delle concessioni di sfruttamento di giacimenti di acque minerali, in Boll. n. 27/2013. Cfr., inter alia, AS1151, Provincia autonoma di Trento - Affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, AS1116, Regione Liguria - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito regionale e locale, AS1114, Regime concessorio presente nel porto di Livorno, AS135, Proroghe delle concessioni autostradali e AS152, Misure di revisione e costituzione di concessioni amministrative. [↑](#footnote-ref-14)
15. Cfr. sentenza C. Cost. n. 233 del 21 ottobre 2020, che si colloca in scia alle sentenze nn. 1/2010, 235/2011, 114/2012 e 28/2013 e 117/2015, nelle quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, con riferimento ai parametri dell’art. 117, primo e secondo comma, lett. e) della Cost, di normative regionali che prevedevano una proroga automatica delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali in essere in quanto “in contrasto con la direttiva Servizi, attuata con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, volta a favorire l’ingresso nel mercato di altri operatori economici, eliminando le barriere che alterino la concorrenza tra imprenditori, e la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, se non per il periodo strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica”. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cfr. AS1868 - Criteri di gestione dell’affidamento in concessione delle acque minerali e di determinazione dei canoni concessori in Boll. AGCM n. 43/2022. [↑](#footnote-ref-16)
17. R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]”, che include la species delle acque minerali nel più vasto genus delle miniere, stabilendo i principi in materia, come la sottoposizione della ricerca e della coltivazione delle miniere al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un titolo abilitativo in capo al ricercatore e al concessionario, al quale è imputato un diritto di superficie proporzionale all’area concessa [↑](#footnote-ref-17)
18. Cfr. l’audizione in data 13 maggio 20221 del Presidente dell’Autorità innanzi a Codesta Commissione in relazione al DDL n. 2169 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2019-2020”. Cfr. anche AS1574 - *Osservazioni in merito alla legge di bilancio 2019* del 12 marzo 2019, in Boll. 13/2019 e AS1553 – *Legge di Bilancio 2019. Osservazioni in merito agli articoli 41bis e 51 del disegno di legge AC 1334*, del 12 dicembre 2018 in Boll. 49/2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. Il citato comma 525 della legge n. 145/2018 dispone, in particolare, che “ *Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita', comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”*. [↑](#footnote-ref-19)
20. Convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. [↑](#footnote-ref-20)
21. Viene altresì in rilievo l’art. 4 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011 (convertito nella legge 183/2011). [↑](#footnote-ref-21)
22. Cfr. AS1553, *cit.* [↑](#footnote-ref-22)